

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2022

Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extragiudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag.	247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	»	271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	»	293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	»	323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	»	347
IV. La giustizia della Chiesa		
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	»	373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	»	395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	»	413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	»	437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	»	449
V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale		
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	»	471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	»	483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	»	499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII^e-XIV^e siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591

VI. La giustizia nell'Italia settentrionale

Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731

Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria

Emanuela Fugazza
emanuela.fugazza@unipv.it

1. Premessa

Il 28 gennaio 1225 nel corso di un processo che contrappone la chiesa di S. Antonino di Piacenza e Bernardo Maccagnano i consoli di giustizia della città emiliana acquisiscono, tra le altre, la testimonianza del notaio Oberto *de Magistro*¹. Tre sono le domande rivolte al teste. In primo luogo, egli viene interrogato circa la supposta vigenza a Piacenza di una consuetudine che autorizzi i consoli, anche a fronte di contestazioni, a disporre l'estrazione di un *instrumentum* pubblico da una *scriptura* rimasta per molto tempo presso un privato², purché il notaio che l'ha redatta la riconosca come propria³. In secondo luogo, a Oberto viene domandato se la *scriptura* prodotta in giudizio dai canonici di S. Antonino sia di mano del notaio Pietro *de Rustico*⁴. E infine, la deposizione si conclude con un giudizio sullo stesso Pietro, e in particolare sulla sua reputazione come notaio⁵.

La delicatezza e la complessità delle questioni affrontate nel corso del giudizio emergeranno con nettezza in seguito. Tuttavia, la testimonianza di Oberto *de Magistro* già di per sé mette in luce alcuni rilevanti profili dell'attività notarile che la vicenda processuale in esame sottopone alla valutazione dei giudici.

¹ Piacenza, Archivio di S. Antonino (ASAPc), *Diplomatico*, cart. 8, n. 1415. Per l'edizione ci sia consentito rinviare a FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

² Si utilizza il sostantivo *scriptura*, impiegato nel documento in esame, in un'accezione per il momento atecnica.

³ « Item interrogatus si consuetudo est in civitate Placen(tie) quod si producatur aliqua / scriptura facta per manum tabelionis ab ipso tabelione unde instrumentum publicum non est factum et petatur inde fieri instrumentum [...] / quod consules qui pro t(em)pore sunt etiam aliquo contradicente, dummodo notarius qui fecit illam scripturam cognoscit illam, prec[ipiunt ut] / ex ea faciat publicum instrumentum ... ». FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

⁴ « § Obertus de Magistro notarius iurato / dicit et interrogatus si scriptura quam habent consules et quam dicunt illi de Sancto Antolino Petrum de Rustico notarium scripsisse si est de scriptura / tum predicti Petri respondit: "Nescio, quia modo non est adhuc mihi ostensa" ». *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*. v. anche *infra*.

Dagli studi di Corrado Pecorella alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso⁶, la storia del notariato piacentino tra il XII e il XIV secolo ha ripetutamente attirato l'attenzione di valenti studiosi⁷. Delle molte informazioni ormai acquisite alla ricerca storica ci limitiamo a ricordare sinteticamente quelle che, più di altre, coinvolgono aspetti attinenti al processo al centro di queste indagini. Anche a Piacenza, analogamente a quanto accade in altri contesti territoriali⁸, già nel corso del XII secolo vi sono tracce dell'uso di abbreviature. Dopo qualche sporadico riferimento intorno alla metà del secolo, il fenomeno si intensifica entro i primi due decenni del secolo successivo, quando, con sempre maggiore frequenza, nelle sottoscrizioni i notai dichiarano di aver estratto il *mundum* dalla precedente abbreviatura di un collega⁹. Anche nella città emiliana agli inizi del XIII secolo è dunque ormai consolidato il ricorso al sistema di triplice redazione dell'*instrumentum*¹⁰. Parimenti documentata è l'avvenuta acquisizione, alla stessa altezza cronologica, della commissione in capo al giudice ordinario¹¹.

Orbene, la vicenda processuale alla quale sono dedicate queste note offre, anche in ordine ai temi testé ricordati, alcune notizie forse non del tutto inutili alla storia del notariato piacentino con specifico riguardo ai primi decenni del Duecento.

2. Il fatto

Del processo che qui ci occupa risultano ad oggi superstiti tre atti, dei quali soltanto uno è datato. Si tratta di un elenco di deposizioni testimoniali, tra le quali figura anche quella di Oberto *de Magistro* qui già richiamata, rese innanzi ai consoli di giusti-

⁶ PECORELLA 1968.

⁷ Con specifico riferimento al notariato cittadino, si vedano: PEVERI 1982; PECORELLA 1985; BRUSCHI 2009; MANTEGNA 2008; MANTEGNA 2012.

⁸ Per una recente ed efficace sintesi MANGINI 2018, pp. 11-12.

⁹ PEVERI 1982, pp. 411-424; MANTEGNA 2008, pp. 13-17; MANGINI 2018, pp. 11-12.

¹⁰ Se dunque il più antico registro di abbreviature superstiti risale al 1237-1240, ed è noto da tempo per essere stato oggetto di un'edizione all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso (cfr. *Rufino de Rizardo*), in seno alla più recente ricerca storica è consolidata la tesi per la quale la scarsa presenza di registri piacentini per il XIII secolo – una dozzina in tutto – « deriva da perdite archivistiche *ex post* e non da assenze *ab origine* ». Così, MANGINI 2018, p. 11. A proposito del sistema di triplice redazione dell'*instrumentum*, tra i tanti saggi che se ne occupano, si rinvia allo studio, tuttora fondamentale, di COSTAMAGNA 1961, che per primo sviluppò detta teoria, con specifico riguardo al notariato genovese.

¹¹ Specie in caso di redazione di atti breviate da un notaio defunto, l'interessato si recava innanzi al giudice per ottenere l'autorizzazione alla *refectio*. PECORELLA 1968, pp. 61-64; TAMBA 1998, p. 185.

zia nel gennaio del 1225¹². Sugli altri due atti, ad oggi inediti e privi di data, sono trascritte rispettivamente le *positiones* delle parti¹³ e le deposizioni di altri testimoni¹⁴. Tra il patrimonio archivistico piacentino non risulta invece esservi traccia della sentenza.

La lite è piuttosto articolata e i documenti di cui si è conservata memoria consentono di ricostruire con buona approssimazione anzitutto il fatto che ha dato impulso al giudizio.

È il mese di ottobre 1224 quando, deceduto Ugo Maccagnano, preposito di S. Antonino, in uno scigno di sua proprietà alcuni presbiteri trovano una *scriptura* su cui sono riportate le sue ultime volontà. Dalle deposizioni dei canonici ascoltati come testimoni è possibile ricostruire il passaggio di mani dello scigno che, stando al racconto reso sotto giuramento, fino alla morte di Ugo Maccagnano sarebbe rimasto chiuso e al riparo da qualunque manomissione¹⁵. Come emergerà in seguito, anche questo è un fatto contestato, e dunque una doversosa cautela s'impone in sede di ricostruzione della vicenda processuale. Giunto il documento nelle mani del nuovo preposito di S. Antonino, questi scopre che il suo predecessore ha istituito la chiesa erede di tutti i suoi beni¹⁶, e così nel dicembre del 1224 si rivolge ai consoli di giustizia e chiede che da quella *scriptura* venga tratto il pubblico instrumento¹⁷. Verosimilmente i giudici, seguendo la procedura nota e applicata nel caso in cui si domandi l'estrazione dell'*instrumentum* dall'imbreviatura di un notaio nel frattempo defunto¹⁸, danno pubblicità all'atto sollecitando l'intervento di qualunque interessato, e ciò al fine di garantire il contraddittorio. A questo punto interviene Bernardo

¹² Per i riferimenti v. nota 1.

¹³ ASAPc, *Diplomatico*, cart. 6, n. 781. Per l'edizione, v. Appendice, n. 1.

¹⁴ ASAPc, *Diplomatico*, cart. 6, n. 1023. Per l'edizione v. Appendice, n. 2.

¹⁵ Il presbitero *Mignottus* dichiara di aver ricevuto la chiave dello scigno dal campanario Ugo *de Cogno* e di averla conservata con cura « ita quod nichil fuit positum nec extractum de illo scrineo, quia nil posset in eo positum fuisse nec extractum / quin scirem usque ad diem quod eam dedi presbitero Symoni canonico ». Il presbitero Simone a sua volta giura di avere tenuto la chiave per tre mesi e aggiunge: « Bene scio quod ego nec alius posuit scripturam / quam producit dominus prepositus in illo scrineo ». Cfr. FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

¹⁶ Il presbitero *Amizo* ricorda di aver acquistato lo scigno dal presbitero Simone (v. nota 15) e aggiunge: « et sic ivi ad scrineum et disclavavi illud et in/veni in eum scripta suarum condicionis [del defunto preposito Ugo Maccagnano n.d.a.] et redditus et scripturam quadam in qua continebatur quod dictus Ugo instituerat sibi / heredem ecclesiam Sancti Antonini ... quam scripturam dedi statim domino preposito ». *Ibidem*.

¹⁷ Come emergerà dettagliatamente nel prosieguo i consoli di giustizia devono difatti appurare la legittimità di un siffatto provvedimento

¹⁸ Su questo profilo: PECORELLA 1968, pp. 61-64.

Maccagnano, probabilmente legato da vincoli di parentela al *de cuius*, per contestare l'autenticità del documento e la ritualità della procedura.

Si incardina così il giudizio tra Bernardo Maccagnano e la chiesa di S. Antonino.

3. *A proposito dell'accusa di falso: la condotta del notaio al vaglio dei testimoni*

Quanto al primo punto oggetto di contestazione, vale a dire l'autenticità della *scriptura* prodotta in giudizio, le ragioni su cui si fonda l'impugnazione dell'attore sono legate al fatto che detto documento è una carta 'sciolta', rimasta nello scrigno del precedente preposito di S. Antonino per oltre vent'anni. Sono difatti trascorsi almeno due decenni da quando il *de cuius*, in procinto di partire per Roma – stando al racconto di alcuni testimoni – decise di dettare le proprie ultime volontà. Le deposizioni dei canonici sono al proposito piuttosto circostanziate. Sebbene non sempre ricordino con precisione il giorno esatto degli eventi, i presbiteri sono molto puntuali nel riferire sia il contenuto delle disposizioni di Ugo Maccagnano sia i nomi di coloro che vent'anni prima assistettero ai fatti¹⁹. È interessante osservare come, nonostante l'avvenuto deferimento del giuramento, i giudici palesino qualche dubbio nei riguardi della deposizione di un presbitero, il quale, incalzato dalle domande, si vede costretto a rimarcare la propria assoluta indifferenza rispetto all'esito del giudizio²⁰, e a rivendicare pertanto l'imparzialità delle proprie affermazioni.

¹⁹ È il caso, ad esempio, della deposizione di *Azo de Fo*, al tempo degli eventi ostiario di S. Antonino. Sebbene non ricordi con precisione se siano trascorsi ventuno o ventidue anni dai fatti oggetto di accertamento, rammenta che « dominus Ugo Machagnanus fuit electus cum duobus aliis canonicis / pereguriis Romam pro discordia Tomaxii et antequam inciperet iter dictus Ugo fecit testamentum ». È sicuro che il testamento fu redatto dal notaio Pietro *de Rustico* nel chiostro di S. Antonino e ne ricorda i contenuti con altrettanta sicurezza: « ... instituit sibi heredem ecclesiam Sancti Antonini in eo quod habebat in Gragnano et in Bosonascio et in Vigolçono et in decem / sol(dis) quos habebat fictum ad rivum Rebuffi; et dixit quod Ottobellus et Albertus de Arcellis tunc canonici Sancti Antonini deberent / colligere fructus predictarum annuatim usque ad decem annos et eos vendere et emere tantum ». Rammenta anche alcune disposizioni *pro anima*: « unde unus presbiter canonicus, qui serviret illam / ecclesiam et qui camere deberet missam per unum diem cuiuslibet ebdomade pro anima sua et patris et matris sue et omnium fidelium defunc/torum, habeat cum fructibus predictarum terrarum tantum quantum unus aliorum canonicorum habebat ». E a proposito dei testimoni presenti alla redazione del testamento, ricorda che « ad hoc dicit ipse testis quod fuit vocatus et rogatus et Golta et Ioh(annes) presbiter et Obertus / qui tunc erat ca(m)panarius et Stephanus de Cogno et rogavit nos dictus Ugo tunc ut teneremus privatum ». Cfr. FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

²⁰ Il riferimento è al presbitero Oberto, ricordato da *Azo de Fo* tra i testimoni presenti alla redazione del testamento del defunto preposito di S. Antonino (v. nota 19). Oberto, dopo aver reso una deposizione innanzi ai consoli di giustizia del tutto coincidente con quella di *Azo*, « interrogatus si habet da(m)pnum vel proficuum seu sperat habere in victoria vel amissi/one, respondit non; et dicit quod non est doctus

L'attendibilità di altri canonici viene invece messa in discussione dall'attore, Bernardo Maccagnano, allorché egli si confronta con la controparte attraverso lo strumento delle *positiones*. Come emerge con chiarezza dall'atto trascritto in Appendice al presente contributo, vi è una strettissima corrispondenza tra diversi fatti oggetto del conflitto tra le parti e le domande che queste si rivolgono reciprocamente con lo scopo di far valere, ciascuna, le proprie ragioni. A causa della frammentarietà dei documenti di cui si è conservata memoria, non è possibile, allo stato attuale delle indagini, contestualizzare compiutamente in seno alla vicenda processuale ogni singola domanda formulata nelle tante *positiones*. Tuttavia, la volontà di Bernardo di escludere la testimonianza dei due presbiteri che, più di altri, forniscono informazioni puntuali sul testamento impugnato traspare con evidenza²¹.

Se dunque l'avvenuta redazione del testamento del defunto preposito e i contenuti dello stesso sono la prima questione che i giudici tentano di appurare, altrettanto controverse, lo si è anticipato, sono l'autenticità del documento prodotto nel processo e la sua corrispondenza con quello che nei ricordi dei testi fu scritto vent'anni prima. Anche in ordine a questo punto l'opposizione dell'attore è netta, come si può evincere con chiarezza dalle *positiones*. Oltre a rivendicare in ca-

hoc dicere; sed dicit quod dominus prepositus dixit sibi et rogavit eum ut diceret amore Dei veritatem ». FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

²¹ Il riferimento è ad *Azo de Fo*, la cui deposizione è riportata in parte a nota 19. Bernardo Maccagnano intende minare alla radice la sua credibilità, affermando la sua appartenenza alla « masnata illorum de Petracavruna », coprendolo dunque di *infamia*; affermazione, alla quale il preposito di S. Antonino replica con fermezza. « Item ponit quod presbiter Azo, quem idem prepositus produxit in testem, est vel fuit de masnata illorum de Petracavruna, quod non credit prepositus ». E ancora: « Item ponit quod prepositus iam audivit dici quod ille presbiter Azo est vel fuit de masnata illorum de Petracavruna, ad quod respondit prepositus: "Unquam audivi nec ab ipso Bernardo" ». v. Appendice, n. 1. Anche la testimonianza del presbitero Giovanni *de Ragio* (FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7) è oggetto di contestazione da parte dell'attore. In questo caso Bernardo non mette in discussione la sua credibilità, quanto piuttosto la sua ammissibilità come testimone dei fatti sui quali è disposto l'interrogatorio: « Ponit Bernardus Maccagnanus in iure quod Iohannes presbiter in hac causa iam alia / vice productus fuit et scriptus alibi quam ibi ubi illi de Sancto Antonino confitetur eum scriptum esse, ad quod respondit prepositus: "Non fuit productus a me, nec semel, sed alia / fuit scriptus scriptura quam ista publicata" ». v. Appendice, n. 1. Pur con la cautela imposta dalla già accennata frammentarietà delle fonti superstiti, parrebbe di poter affermare che il presbitero Giovanni, nelle *intentiones* presentate da S. Antonino, sia stato indicato come testimone per altri *capitula* oggetto di valutazione. Gli istituti processuali delle *positiones* e delle *intentiones*, nonché il principio, che regge l'intero *ordo iudiciarius*, per cui il giudice non può sostituirsi alle parti nella formulazione delle *positiones*, meritano approfondimenti che esulano dall'ambito specifico di questo contributo. Ci limitiamo, pertanto, a rinviare, tra la ricca letteratura, a: VALLERANI 2001, pp. 673-679; VALLERANI 2007, pp. 439-494.

po a sé e al nipote il ruolo di *scriptores* del *de cuius*, ruolo che sarebbe stato loro attribuito dai canonici di S. Antonino²², Bernardo Maccagnano nega con fermezza che la *scriptura* prodotta si trovasse all'interno dello scrigno al momento della morte del preposito²³.

Per tentare di fugare ogni dubbio, i consoli di giustizia interrogano diversi notai e tra questi anzitutto Pietro *de Rustico*, indicato come il redattore del testamento controverso, tuttora vivente e in attività. Pietro non ha dubbio alcuno nel riconoscere come propria la *scriptura* che gli viene esibita e con altrettanta fermezza dichiara che il giorno in cui l'ha redatta ne ha perduto il possesso. Non ricorda, tuttavia, come ciò sia potuto accadere²⁴. Il fatto che i giudici nel corso dell'interrogatorio insistano su questo profilo è forse volto a dimostrare quantomeno l'irritualità della condotta del notaio che non conserva l'atto da lui rogato, esponendo anche le parti coinvolte ai rischi di una potenziale contestazione, come il caso che ci occupa dimostra con chiarezza.

La deposizione di Pietro non è tuttavia ritenuta sufficiente a sciogliere i nodi. E quindi a ben altri dieci notai viene esibita la *scriptura* affinché ne attestino la paternità. Anche nella prassi piacentina trova dunque applicazione la nota *Novella* giustiniana *De instrumentorum cautela et fide*²⁵, in forza della quale, in caso di contestazione di falso, alla *comparatio litterarum* è da preferire la voce dei testimoni²⁶. Una regola, quella, alla quale anche i formulari e le *summae* notarili, come ben noto,

²² V. Appendice, n. 1: « Ponunt Bernardus et Rainaldus quod post mortem Ugonis Macagnani illi de Sancto Antonino fecerunt nos ipsius Ugonis scripbi, quod negat prepositus ».

²³ *Ibidem*: « Item ponit quod illa scriptura, quam negat scriptura esse, non erat de illo scripneo, ad quod respondit prepositus: "Illa scriptura, quam dico scripturam esse, et carte alie multe erant in eo" ».

²⁴ « Petrus de / Rustico notarius iuramento dicit quod scriptura que producitur ex parte prepositi Sancti Antonini que continet ultimam voluntatem Ugonis / de Gragnano canonici Sancti Antonini scripsit manu propria et intelligit firmiter quod ea die qua eam scripsit desinit eam habere; sed / qualiter non recordatur firmiter pro certo ». Afferma di non averla più vista per vent'anni, fino allo scorso mese di dicembre, quando il nuovo preposito di S. Antonino gliel'ha mostrata. « Credit facta illa scriptura, idem Ugo retinuit eam in se canonicus et credit et / intelligit quod postea scripturam illam ex quo ipsam desinit habere non habuerit nec eam vidit nec apud se fuit usque ad quandam diem / sabbati de mense decembri proximo preteriti quo die dominus prepositus suprascriptus ostendit sibi in claustrum ecclesie Sancti Antonini scripturam illam, / dicens si eam cognoscebat vel si eam fecerat, cui respondit et dixit quod illam scripturam fecerit ». FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

²⁵ *Nov* 73 = *Auth.* 76, *Coll.* VI, tit. 3.

²⁶ Per un esame della *Novella* rinvio a SARTI 2002, pp. 627-628, e alla bibliografia a cui viene fatto riferimento.

tendono a uniformarsi nel corso del XIII secolo, in ragione della scarsa affidabilità della scrittura « soggetta nel tempo a inevitabili mutazioni connesse col variare dell'età e della fisiologia dello scrivente »²⁷.

Quasi tutti i notai interrogati²⁸ riconoscono la mano di Pietro *de Rustico* come quella che ha scritto il documento contestato. Alberto *de Viculo* per rafforzare il peso della propria testimonianza dichiara di aver collaborato per anni con Pietro e di aver estratto strumenti definitivi dalle sue imbreviature²⁹. Anche la deposizione di Guglielmo da Rottofreno, sotto questa specifica prospettiva, merita speciale risalto. Sebbene non lo dichiara ai giudici che lo interrogano, anche Guglielmo ha stretto difatti un rapporto di collaborazione con Pietro *de Rustico*, comprovato da alcuni documenti superstiti nei quali lo *scriptor* Pietro dichiara di averli estratti dalle imbreviature di Guglielmo³⁰.

Alla luce dunque delle informazioni tramandate dalla documentazione d'archivio, in seno alla quale i primi documenti rogati dal notaio Pietro *de Rustico* risalirebbero al 1200, quando viene celebrato il processo che qui interessa detto notaio è in attività da almeno venticinque anni. E tuttavia, la sua parola non è reputata sufficiente per dirimere i dubbi. Ad altri notai difatti, non solo viene richiesto un confronto sulle affermazioni di Pietro, ma viene altresì domandato di deporre sulla reputazione del medesimo; e tutti concordano nel descriverlo come « bonus homo et bonus notarius et legalis et bone fame et bone condicionis »³¹.

²⁷ Così SARTI 2002, p. 653.

²⁸ Oberto *de Magistro*, *Ianellus Savinus*, Giovanni *Tabernarius*, Gerardo *de Raimundo*, Pietro *de Uliverio*, Guglielmo *de Cogno*, Pietro *Caponus*, Bongiovanni *de Insula* e Guglielmo da Rottofreno non hanno dubbi al proposito. Giovanni *Furnarius* invece, pur conoscendo Pietro *de Rustico*, quando gli viene esibita la *scriptura*, « dicit quod non cognoscit eam firmiter neque scit quis eam scribere ». FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

²⁹ Ricorda difatti: « Dico quod est hec de scriptura dicti Petri et eam / scripsit, quia bene cognosco quod de sua scriptura est et hoc dico sine aliqua dubitatione quia moratus est meus socius per plus duo/decim annis in stacione et in offitiis et feci de suis cartulis ad suas imbraviaturas ... ». *Ibidem*.

³⁰ Tra la documentazione conservata negli archivi della città emiliana, mi limito a segnalare il contratto di compravendita del 16 gennaio 1201 tra *Armanus de Bubiano* e Gisla, moglie di Gerardo *de Ardeno*, nel quale si rinvia alle disposizioni di un documento, così si legge, « a me ipso Petro de Rustico facto et a Guill(iel)mo de Rotofredo breviato ». Anche la sottoscrizione è chiara: « Ego Petrus de Rustico notarius hanc cartam a Guill(iel)mo de Rotofredo breviata eius mandato scripsi ». ASAPc, *Diplomatico*, cart. 7, doc. 1133.

³¹ FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

4. Schede, imbreviature, registri. Aspetti di una prassi alla ricerca di regole certe

Chi ha ricostruito *ex professo* il passaggio a Piacenza dalla *carta* all'*instrumentum* ha potuto dimostrare che quest'ultimo fa la sua prima apparizione nel 1195³².

Quand'anche il documento prodotto da S. Antonino nel processo in esame fosse un pubblico *instrumentum*, dotato di tutti i caratteri che gli sono propri, l'acquisizione delle deposizioni testimoniali sulla reputazione dello *scriptor* troverebbe conforto nelle opere dei *doctores*. Grazie alle indagini di chi ha ripercorso la storia della *publica fides* del notaio medievale, oggi sappiamo che essa si afferma tra il XII e il XIII secolo. Tuttavia, i giuristi di scuola, almeno fino al contributo di Azzone, quando scrivono di *fides*, alludono ancora a quella del documento³³. Con Azzone la percezione inizia a cambiare: al notaio viene finalmente riconosciuta una *fides* particolare, « che gli deriva dal rivestire un ufficio specifico »³⁴. E così Odofredo, per un caso di contestazione di falso e alla domanda se si debba credere al notaio oppure ai testimoni che affermano il contrario, sostiene la necessità di indagare la reputazione del rogatario e come si è comportato in passato nell'esercizio delle sue funzioni³⁵. Al centro della questione entra dunque la *fides* del notaio.

Nel processo piacentino oggetto del presente contributo i giudici, lo si è evidenziato, indagano sul passato di Pietro *de Rustico* e sulla sua reputazione. Detta indagine, legittima in caso di produzione in giudizio di un *instrumentum*, si impone ancor più come ineludibile allorché si consideri che la *scriptura* contestata non è un pubblico strumento.

Nell'atto su cui sono trascritte le deposizioni testimoniali acquisite *ex officio* il 28 gennaio 1225 i giudici, nel porre le domande, utilizzano il sostantivo *scriptura* senza alcuna ulteriore specificazione. Le *positiones* delle parti offrono invece al proposito una maggiore precisione terminologica, rilevante anche ai fini di un corretto inquadramento del documento. L'attore difatti, alludendo alla carta contestata, ne parla in termini di « sceda »³⁶, riferendosi dunque al primo atto nel sistema di triplice redazione dell'*instrumentum*, secondo un lessico diffuso anche in altri contesti territoriali³⁷.

³² MANTEGNA 2012, pp. 313-314.

³³ Su tutti questi profili BAMBÌ 2006, pp. 24-47.

³⁴ *Ibidem*, p. 34.

³⁵ *Ibidem*, p. 35.

³⁶ V. Appendice, n. 1.

³⁷ Per tutti, TAMBA 1998, pp. 181-182.

D'altra parte, la stessa prassi negoziale piacentina, ricostruita *ex professo* da Corrado Pecorella, conferma anche per la città emiliana un impiego consapevole dei sostantivi scheda e imbreviatura, allusivi a due distinti atti preparatori dell'istrumento³⁸.

Ecco allora che i consoli di giustizia devono risolvere l'altra rilevante questione al centro della lite sottoposta alla loro decisione: se sia cioè possibile, come richiesto dal preposito di S. Antonino, disporre l'estrazione da quella *scheda* del pubblico *instrumentum*. Per decidere sul punto interrogano diversi notai circa la vigenza a Piacenza di una consuetudine di siffatto tenore³⁹.

Prima di dare conto delle risposte acquisite nel corso dell'istruttoria, anticipiamo che gli atti giudiziari superstiti illuminano un contesto nel quale in ordine a tale decisivo profilo dell'attività notarile nella città emiliana non paiono ancora consolidate regole certe.

Con tale consapevolezza, il notaio Giovanni *Tabernarius*⁴⁰, al fine di dirimere una volta per tutte la questione, propone di considerare come nuncupativo e dunque come pienamente valido il testamento del defunto preposito di vent'anni prima. Egli stesso ricorda di aver legittimamente fatto ricorso a questo tipo di testamento ogniqualvolta si è trovato nell'impossibilità di osservare tutti i requisiti richiesti *ad substantiam* per la stesura di un testamento *in scriptis*⁴¹. Il tentativo di dare esecuzione alle volontà del *de cuius* è di tutta evidenza. Posto che, dalla sua prospettiva, la redazione dell'istrumento pubblico nel caso di specie è dubbia, e considerato che alcuni

³⁸ PECORELLA 1968, p. 79; *Rufino de Rizardo*.

³⁹ La domanda che viene replicata a tutti i notai è « si consuetudo est in civitate Placen(tie) quod si producatur aliqua scriptura facta per manum tabelionis, ab ipso tabelione unde instrumentum publicum non est factum, et petatur inde fieri instrumentum, quod consules qui pro te(m)pore sunt, etiam aliquo contradicente, dummodo notarius qui fecit illam scripturam cognoscit illam, precipiunt ut ex ea faciat publicum instrumentum ». FUGAZZA 2009, Appendice, n. 7.

⁴⁰ Alla domanda sulla possibile vigenza della consuetudine di cui si è fatta menzione (v. nota 39), egli risponde difatti: « Non recordor me similem casum vidisse meo t(em)pore in Placentia ». *Ibidem*.

⁴¹ « Bene recordor et scio quod t(em)pore guerre, cum ego et Dondeus Surdus et Ianinus Surdus iremus in quadam cavalcata, ille Ianinus [...] / fuit apud pontem Trevie me presente et aliis multis et rogavit me testamentum inde facere et scribere et illos presentes rogavit / inde testes esse et non scripsi illud testamentum, quia non habebam apparatus; et mortuo Ianino, cum controversia esset de hereditate ipsius, / scio quod Bonusioh(anne)s Vetulus compulsit me et de his qui interfuerunt illi testamento iurare et rei veritatem dicere et post sacra/mentum factum et appeticionem dictorum iussit me testamentum illud in scriptis reddigere sicut ille Ianinus ordinaverit et ego / scripsi ». *Ibidem*. Sul testamento nuncupativo, Cfr. CHIODI 1997, pp. 527-529 e pp. 530-537 e, più di recente, SINISI 2019, pp. 7-10, a proposito delle formule risalenti al periodo che qui rileva.

testimoni dei fatti accaduti due decenni prima hanno deposto con dovizia di dettagli, per Giovanni *Tabernarius* il ricorso a un testamento nuncupativo scritto dal notaio Pietro *de Rustico* potrebbe rappresentare una valida soluzione, seppur anch'essa oggetto di contestazioni, specie nella scienza giuridica⁴².

Il punto di vista di Giovanni resta però del tutto isolato in seno alle deposizioni acquisite dai giudici. Gli altri notai ascoltati come testimoni si limitano difatti a prendere posizione sulla vigenza della consuetudine alla quale si è accennato; e al proposito descrivono una prassi negoziale nella quale appare oltremodo difficile per i consoli di giustizia ricavare una regola di condotta univoca.

Alcuni notai non hanno dubbi nel riconoscere in capo ai giudici la possibilità di ordinare l'estrazione del pubblico strumento da una *scriptura* di mano notarile, redatta molto tempo addietro e rimasta nell'esclusiva disponibilità della parte, e ciò quand'anche sia sorta contestazione⁴³. È interessante osservare che i notai in parola utilizzano il termine *scriptura* come sinonimo di imbreviatura⁴⁴. E dunque impostano la propria deposizione pensando, non già al primo atto preparatorio dell'istrumento, bensì al successivo. D'altro canto, la domanda sulle regole da seguire per estrarre un istrumento pubblico viene loro rivolta prima che prendano visione del documento attribuito a Pietro *de Rustico*.

Al medesimo significato alludono anche altri notai, testimoni tuttavia di una prassi differente. Essi difatti ammettono la possibilità di redigere il *mundum* dalle imbreviature di notai defunti o assenti o di *reficere gli instrumenta* da imbreviature *mortificate* o cancellate⁴⁵. Profili, questi, con i quali anche i notai piacentini negli an-

⁴² CHIODI 1997, pp. 527-529.

⁴³ Si vedano, in particolare, le deposizioni dei notai Gerardo *de Viriano*, Alberico *de Viculo*, Gerardo *de Raimundo* e Bongiovanni *de Insula*. FUGAZZA 2009, Appendice, doc. 7.

⁴⁴ Così il notaio *Ianellus Savinus*, per avallare la propria deposizione incline ad ammettere la vigenza della consuetudine in discussione, « dicit quod pluries audivit dici a patre / suo quod multociens fecit imbreviaturam et eam dedit illi cuius erat et ille usque ad unum annum vel duos seu mensem vel tantum quam [.....] / volebat adducebat ei illam imbreviaturam dicendo ei domine Petre: "Vos scripsistis imbreviaturam istam, faciatis michi inde cartam" et ipse prospitiebatur et / cognoscebat eam quod eam scripserat et quod nichil erat additum nec diminutum, faciebat inde instrumentum sine precepto consullum ». *Ibidem*.

⁴⁵ Molto dettagliata è al proposito la deposizione di Oberto *de Magistro*: « Bene auditum et visum habeo de illis imbreviaturis de quibus petuntur refician[...] / ad tenorem imbreviature mortificate et de illis imbreviaturis que remanent de aliquo notario defuncto quando ipse notarius non committerit eas alicui [...] / post mortem suam et de illis imbreviaturis que remanent de aliquo notario qui recedit de civitate Placentie et non committit eis alicui notario [...] / ad perficiendum quod consules iusticie quando postulatur ab eis precipiant alicui notario ut perficiant instrumentum ex illis imbreviaturis alio / modo non vidi neque audivi quod consules precipiant fieri instrumentum de imbr(eviatura) ». *Ibidem*.

ni Venti del XIII secolo hanno evidentemente già avuto occasione di confrontarsi ripetutamente. Quanto al caso di specie, la mancanza di precedenti analoghi a loro noti li spinge invero alla massima cautela⁴⁶.

Stando infine alla deposizione di un teste prodotto dall'attore⁴⁷ e alle dichiarazioni di quest'ultimo, regole ancora più stringenti guiderebbero l'operato dei notai della città emiliana negli anni del processo che qui rileva. Entrambi alludono difatti all'esistenza di un obbligo per i notai di tenere i registri di imbreviature nei quali inserire le singole *schede* entro il termine di tre giorni⁴⁸.

Come si vede, la distanza tra il loro racconto e quello riferito dai notai *recepti ex officio* dai consoli di giustizia è notevole. Tuttavia, lo stesso preposito di S. Antonino, inizialmente fermo nell'asserire la possibilità di estrarre il *mundum* dalla *scheda* conservata dal suo predecessore, si vede tosto costretto ad ammorbidire la sua posizione. Incalzato infatti dalle domande di Bernardo Maccagnano sull'obbligo della tenuta dei registri di imbreviature, deve cedere parzialmente alle ragioni della controparte, ammettendo che detta imposizione non vale per tutte le imbreviature⁴⁹, a dire cioè che essa, seppur entro certi limiti, è contemplata nella prassi negoziale cittadina.

A fronte di un'istruttoria che ha messo in luce testimonianze tanto discordanti sarebbe oltremodo interessante conoscere la decisione dei consoli di giustizia, che però, lo si è anticipato, non risulta conservata negli archivi della città emiliana.

⁴⁶ Così, tra gli altri, Guglielmo da Rottofreno: « Si scriptura est que non scit imbreviatura, non est consue/tudo nec ratio; et si est imbreviatura et per eum facta, dummodo steterit apud eum [id est apud notarium, n.d.a.], ipse sua auctoritate potest perficere nec est decur/rendum ad iudicem; sin autem non stetit apud eum quid scit inde consuetudo nescio». *Ibidem*.

⁴⁷ Merita precisare che l'atto relativo alla sua testimonianza contiene soltanto l'elenco delle domande che l'attore chiede che gli vengano rivolte. Tuttavia, la formulazione delle stesse lascia intendere con chiarezza il punto di vista di tale testimone. Il riferimento è in particolare al modo con cui gli viene formulata la domanda relativa alla supposta vigenza della consuetudine: « Et primo interrogetur Albertus Alamanus / quomodo scit quod non est consuetudo / in Plagentia quod, si producat aliquid / scriptura facta per manum tabellionis, quam / scripturam desinat habere tabellio spacio / .XX. annorum nec est reposita in quaternione / et remansit penes privatam personam et / producatur postea a privata persona et petatur / ab aliqua privata persona inde fieri publicum / instrumentum ante consules qui pro t(em)pore fuerint / aliquo contradicente, precipiunt ut ex illa / scriptura fiat publicum instrumentum ». V. Appendice, n. 2.

⁴⁸ Per la versione del testimone, v. nota 47. Quanto alla dichiarazione di Bernardo Maccagnano, egli afferma: « Ponit consuetudinem esse quod notarii debent ponere scedas in quaternione infra terciam diem ». V. Appendice, n. 1.

⁴⁹ « Item iussit respondere: "Non est consuetudo omnium scedarum" ». V. Appendice, n. 1.

Ciononostante, crediamo che il processo al quale è stato dedicato il presente contributo conservi un certo interesse sotto molteplici punti di vista. Il riferimento è anzitutto ai diversi profili che investono specificamente la storia della giustizia civile piacentina e che qui sono stati trascurati con il preciso intento di rinviare ad altra sede ogni opportuno approfondimento. Il nostro sguardo si è difatti focalizzato sugli aspetti, peraltro centrali nella vicenda giudiziaria, relativi all'attività notarile nei primi decenni del XIII secolo.

Indubbiamente molte delle questioni sottoposte alla valutazione dei giudici locali non hanno sollevato particolari dubbi interpretativi, per essere state oggetto di ampie indagini con riguardo ad altri contesti territoriali. Tuttavia, è lo stesso fatto al centro della lite tra la chiesa di S. Antonino e Bernardo Maccagnano a meritare qualche ultima, breve riflessione.

Si tratta in effetti di una vicenda con cui il notariato locale pare avere poca dimestichezza. Se qualche notaio sembra per la verità sicuro della soluzione prospettata, ben più dubbiosa appare la gran parte dei notai ascoltati come testimoni, costretti ad ammettere di non essersi mai imbattuti in casi simili⁵⁰. Il processo esaminato sembra dunque illuminare una prassi negoziale che su alcune questioni, peraltro di estrema rilevanza, non ha ancora elaborato regole certe. E nel novero di tali questioni deve essere ragionevolmente inserita anche la tenuta dei registri di imbreviature. È senz'altro nel vero la storiografia, alla quale abbiamo già fatto riferimento, che equipara la storia notarile piacentina a quella di altri contesti urbani, e dunque afferma l'esistenza dei registri anche nei primi decenni del Duecento. In effetti, il caso qui esaminato appare al proposito perspicuo, offrendo un solido argomento a sostegno di detta tesi. Merita peraltro sottolineare come dalla ricostruzione dell'intera vicenda appaia con chiarezza che il notaio Pietro *de Rustico* non si sia comportato correttamente, come proverebbero sia la sua reticenza nell'indicare il motivo per il quale non ha conservato la *scriptura* sia il ricorso ad altri notai chiamati a deporre in merito alle qualità morali del loro collega.

Nel contempo però le tante testimonianze prese in considerazione tratteggiano un contesto più dinamico di quanto *prima facie* possa apparire e conferiscono ai primi due decenni del XIII secolo i caratteri di un periodo di transizione per la prassi notarile cittadina. Emblematica è al proposito la risposta che il preposito di S. Antonino dà a Bernardo Maccagnano. Alla specifica domanda se in capo ai notai sussista l'obbligo di inserire le schede nel « quaternone » entro il termine di tre gior-

⁵⁰ « Nescio », oppure « Non recorder me similem casum vidisse meo t(em)pore in Placentia », sono le risposte che con maggiore frequenza vengono pronunciate.

ni, la risposta « tales sic et tales non » del preposito rivela con nettezza le ambiguità di una pratica ancora in cerca di regole tassative e vincolanti.

FONTI

PIACENZA, ARCHIVIO DI S. ANTONINO (ASAPc)

- *Diplomatico*, cart. 6, nn. 781, 1023; cart. 7, n. 1133; cart. 8, n. 1415.

BIBLIOGRAFIA

BAMBI 2006 = F. BAMBI, *Fides, la parola, i contesti. Ovvero, alla ricerca della publica fides*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 24-47.

BRUSCHI 2009 = U. BRUSCHI, *Il notariato a Piacenza nell'era di Rolandino de' Passeggeri: carotaggi, in Medioevo piacentino e altri studi*. Atti della giornata di studi in onore di Piero Castignoli, Piacenza 2009 (Biblioteca Storica Piacentina, n.s., 29), pp. 45-79.

CHIODI 1997 = G. CHIODI, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori*, Milano 1997 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di storia del diritto italiano, 21).

COSTAMAGNA 1961 = G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese con Appendice di documenti*, Genova 1961 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, VIII).

FUGAZZA 2009 = E. FUGAZZA, *Diritto istituzioni e giustizia in un comune dell'Italia padana. Piacenza e i suoi statuti (1135-1323)*, Padova 2009 (Pubblicazioni della Università di Pavia. Facoltà di Giurisprudenza. Studi nelle scienze giuridiche e sociali, 134).

MANGINI 2018 = M. L. MANGINI, *Dal registro alla legatura, e ritorno. Reimpieghi notarili tra Bobbio e Piacenza (secoli XIII - XV)*, in *In signo notariorum*. Atti della giornata di studi, Piacenza 2016, Genova 2018 (Notariorum itinera. Varia, 2).

MANTEGNA 2008 = C. MANTEGNA, *Notai e scrittura a Piacenza: a proposito di notizie dorsali e abbreviature*, in « *Scrineum Rivista* », 5 (2008), pp. 5-18.

MANTEGNA 2012 = C. MANTEGNA, *Charta-Breve-Instrumentum a Piacenza nel XII secolo*, in *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012 (*Littera antiqua*, 19), I, pp. 309-316.

PECORELLA 1968 = C. PECORELLA, *Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII*, Milano 1968 (Università di Parma. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 26).

PECORELLA 1985 = C. PECORELLA, *Il notariato piacentino*, in *Il registrum magnum del comune di Piacenza*. Atti del convegno internazionale di studio, Piacenza, 29-31 marzo 1985, Piacenza 1985, pp. 238-257.

- PEVERI 1982 = R. PEVERI, *In margine all'edizione critica del "Registrum Magnum": le abbreviature dei notai piacentini*, in « Archivio storico per le province parmensi », XXXIV (1982), pp. 399-424.
- Rufino de Rizado = Il Registro di abbreviature di Rufino de Rizado (1237-1244)*, a cura di A. ZANINONI, Milano 1983 (Università degli Studi di Parma. Istituto di storia del diritto italiano e filosofia del diritto. Strumenti e ipotesi, 8).
- SARTI 2002 = N. SARTI, *Publicare – exemplare – reficere. Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo*, in *Rolandino e l'Arte notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, V), pp. 613-665.
- SINISI 2019 = L. SINISI, *Forme testamentarie e formulari notarili nell'età del diritto comune. Note brevi su un lungo percorso*, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », XCII/1, (2019), pp. 5-22.
- TAMBA 1998 = G. TAMBA, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998.
- VALLERANI 2001 = M. VALLERANI, *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive*, in « Quaderni Storici », 108 (2001), pp. 665-693.
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Roma 2007, pp. 439-494.

Appendice documentaria

1

<1225 gennaio 28>

Elenco delle positiones nella lite tra Bernardo Maccagnano e la chiesa di S. Antonino.

Scrittura originale, ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 6, n. 781.

Ponit Bernardus Macagnanus in iure quod Iohannes presbiter in hac causa iam alia / vice productus fuit et scriptus alibi quam ibi ubi illi de Sancto Antonino confitentur / eum scriptum esse, ad quod respondit prepositus: “Non fuit productus a me, nec semel, sed alia / fuit scriptus scriptura quam ista publicata”. /

Item ponit quod idem Iohannes a postulatione prepositi vel capituli aut alteri preposito / vel capitulo ivit ad Sanctum Dalmacium quia nolebat eum in testem producere, / ad quod respondit prepositus: “Non credo”. /

Item ponit quod dictum ipsius Iohannis scriptum fuit in Sancto Dalmacio, quod non credit prepositus. /

Item ponit quod commutacio fuit iam inter capitulum sive collegium Sancti Antonini / ex una parte et ex altera hospitale Sancti Antonini, ad quod respondit prepositus: / “Non fuit meis t(em)poribus et non credo quod alio t(em)pore fuit”.

Ponunt Bernardus et Rainaldus quod post mortem Ugonis Macagnani illi / de Sancto Antonino^a fecerunt nos ipsius Ugonis scribpi, quod negat / prepositus. /

Item ponunt quod fecerunt illi de Sancto Antonino scribpi nos ipsius que fuerant^b / inter scripneum, quod confitetur prepositus. /

Item ponit quod illa scriptura quam prepositus petit scriptis redigi non fuit scripta / quando fecerunt illas nos in scripneo positas scribpi, ad quod respondit prepositus: “Carte / erant ibi in scripneo, sed nullam ex eis nec hanc scripturam feci scribpi nec / quesite fuerunt”. /

Item ponit quod illa scriptura quam negat scripturam esse non erat de illo / scripneo, ad quod respondit prepositus: “Illa scriptura quam dico scripturam esse et carte / alie multe erant in eo”.

Item ponit quod presbiter Azo, quem idem prepositus produxit in testem, est vel fuit / de masnata illorum de Petracavruna, quod non credit prepositus.

Item ponit communem famam esse quod ille presbiter Azo est vel fuit de masnata / illorum de Petracavruna, quod non credit prepositus.

Item ponit quod prepositus iam audivit dici quod ille presbiter Azo est vel fuit / de masnata illorum de Petracavruna, ad quod respondit prepositus: “Unquam audivi / nec ab ipso Bernardo”.

Item ponit quod idem presbiter Azo iam stetit in Sancto Antonino pro servienti /, quod confitetur prepositus.

Item ponit Azonem de Vigoleno verum dixisse in eo quod in dicto suo / dixit se nescire talem consuetudinem esse, silicet quod si in aliqua scriptura / producat ab aliquo notario, de qua non sit publicum instrumentum factum, quod / aliquo postulante, dummodo notarius ille cognoscit eam, quod non aliquo contra/dicente consules iustitie precipiunt illi notario ut inde faciat instrumentum / publicum, ad quod respondit prepositus in eo quod ille Azo dicit ibi se nesci/re credo quod verum dicat. /

Ponit Azonem illum verum dixisse in eo quod in eodem capitulo / subiunxit et dixit, quia non vidi de quo dubitat prepositus.

Ponit consuetudinem esse quod notarii debent ponere scedas in quaternone / infra terciam diem, ad quod respondit prepositus: “Tales sic et tales non”. Item / iussit respondere: “Non est consuetudo omnium scedarum”. /

^a *Segue sc(ri)pbi depennato* ^b *segue nos ip(s)i depennato.*

<1225 gennaio 28>

Elenco delle domande rivolte al teste Alberto Alamanus nella lite che contrappone Bernardo Maccagnano e il nipote alla basilica di S. Antonino.

Scrittura originale, ASAPc, *Diplomatico*, docc. privati, cart. 6, n. 1023.

Interrogentur testes producti ex parte / Bernardi Macagnani et Rainaldi eius nepotis / contra prepositum ecclesie Sancti Antonini nomine ipsius / ecclesie ad reprobandum et non ad comprobandum ⁴/ per dictum prepositum nomine ipsius ecclesie. /

Et primo interrogetur Albertus Alamanus / quomodo ^a scit quod non est consuetudo / in Placentia quod ^b, si producat^r aliqua / scriptura facta per manum tabellionis, quam / scripturam desinat habere tabellio spacio / .XX. annorum nec est reposita in quaternione / et remansit penes privatam personam, et / producat^r postea a privata persona et petatur / ab aliqua privata persona inde fieri publicum / instrumentum ante consules qui pro tempore fuerint ^c /, non aliquo contradicente, precipiunt ut ex illa / scriptura fiat publicum instrumentum; et si / videt simile negotium et similem questionem ^d coram consulibus / et coram quibus consulibus et inter quasdas personas agitari ^e et quociens vidit; et si lata / fuerit inde sententia feliciter, altera parte contradicente ^f, quod non deberet / redigi illa scriptura in publicam scriptionem / et si longissimo tempore istud est observatum / in civitate Placentie). /

Item interrogetur si predicta scriptura reman/sit penes suprascriptam personam que fecerat / illam fieri de ultima sua / voluntate et illa persona / vel qui successit ei petat / ut redigatur in publicam / formam si redactarem vel si / debeat redigi.

^a Precede scilic(et) depennato ^b segue depennato n(on) fiat ^c segue depennato n(on) ^d et simile(m) q(ue)stio(n)em nel *sopralineo* ^e et cora(m)-p(er)sonas nel *sopralineo* ^f aliq(ua)-c(ontra)dicente nel *sopralineo*.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Negli anni Venti del XIII secolo la richiesta del preposito di S. Antonino di Piacenza di estrarre un pubblico strumento da una *scheda* su cui due decenni prima furono trascritte le ultime volontà del precedente preposito da poco defunto solleva la contestazione di Bernardo Maccagnano. L'autenticità della *scriptura* e la ritualità della procedura sono i profili attorno ai quali l'attore costruisce la sua opposizione alle richieste della chiesa di S. Antonino. Nel corso del giudizio, i molti notai ascoltati come testimoni illuminano una prassi negoziale che, intorno ad alcune cruciali questioni dell'attività notarile, lungi dall'aver consolidato regole di condotta univoche, rivela ancora qualche incertezza.

Parole significative: *schede*, imbreviature, registri, notariato piacentino, primi decenni del Duecento.

In the 1220s, the request of the provost of S. Antonino in Piacenza to extract a *publicum instrumentum* from a *scheda* on which the last will of the recently deceased previous provost had been transcribed two decades earlier raised Bernardo Maccagnano's objection. The authenticity of the scripture and the rituality of the procedure are the profiles around which the plaintiff builds his opposition to the claims of the church of S. Antonino. In the course of the proceedings, the many notaries heard as witnesses illuminate a negotiation practice which, on some crucial questions of notarial activity, far from having consolidated univocal rules of conduct, still reveals some uncertainty.

Keywords: *schede*, imbreviature, Registers, Piacenza Notariat, First Decades of the 13th Century.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare agosto 2022

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)